

ORDINE DEL GIORNO n. 951

Il Consiglio regionale

premesse che

- il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Costituzione italiana), nonché status attraverso il quale si realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2 Costituzione). La Costituzione riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un «dovere», dall'altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro», che riconosce a tutti i cittadini (art. 4, comma 1, Costituzione), ma al contempo, cristallizza il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un'attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, comma 2, Costituzione);
- l'art. 35 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- l'art. 36 stabilisce una norma di importanza fondamentale nella disciplina del lavoro in genere, fissando i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, e riconosce altresì al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite;
- l'art. 37 accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell'altro sesso sottolineando anche l'esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni familiari, di mogli e di madri – e rinvia alla legge la fissazione dell'età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare «il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»;
- l'art. 38 concerne gli istituti e i diritti all'assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero;
- il lavoro nel campo sanitario viene regolato in base ai dettami del "Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità: il CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN e il CCNL del comparto Sanità personale non dirigenziale;

visto che l'accorpamento delle aziende sanitarie TO1 e TO2 previsto con la DGR del 18 luglio 2016, n. 40-3661 comporterà una riorganizzazione dei servizi sanitari, nell'intento di proseguire il percorso di omogeneizzazione dell'offerta sanitaria erogata sul territorio della città di Torino;

impegna la Giunta regionale

a chiedere al direttore generale dell'ASL TO la sollecita costituzione di un tavolo sindacale aziendale che segua tutte le questioni connesse alla nuova organizzazione al fine di garantire il mantenimento e il potenziamento dell'offerta sanitaria.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 6 dicembre 2016